MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

# Art. 13

## Liquidazione della posizione assicurativa

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo". Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea |
| Estremi | Legge 31 ottobre 1988, n. 480 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-13-liquidazione-della-posizione-assicurativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it